DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 5

Garanzie in favore dei dipendenti da imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria in materia di trattamento di fine rapporto

I trattamenti di fine rapporto dovuti ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio di impresa da parte del commissario o dei commissari, ovvero dovute ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo e nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone l'iniziale assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria, con continuazione dell'esercizio di impresa, di societa' facente parte dello stesso gruppo, sono considerate fino a tutto il 1990 per il loro intero importo come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, primo comma, n. 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applicano ex tunc, e fino a tutto il 1990, dalla data di cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa, anche nei confronti dei dipendenti delle imprese sottoposte, a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, alla procedura di amministrazione straordinaria con riferimento alla data delle risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio di impresa da parte del commissario o dei commissari. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma per l'anno 1990, valutato in lire 6.629 milioni, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, all'uopo utilizzando, per pari importo, l'accantonamento "Estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 301 del 1979 ai dipendenti di aziende sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria".

Versione in vigore dal 23 novembre 1990, non più in vigore dal 22 gennaio 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia previdenziale
Estremi	Decreto-legge 22 novembre 1990, n. 338
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-previdenziale/art-5-garanzie-in-favore-dei-dipendenti-da-imprese-sottoposte-a-procedura/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it